



COMUNE DI PESCARA

SETTORE QUALITÀ DELL'AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE del 28 agosto 2021

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO ACQUE DI BALNEAZIONE "ZONA 100 METRI FOSSO PRETARO"

IL SINDACO

Vista:

- la Delibera di G.R. n. 241 del 03/05/2021 avente ad oggetto: D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 - D. M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e ss.mm.ii.. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2020. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2021;

Richiamato il proprio provvedimento n. 67 del 14 maggio 2021 con il quale sono state disciplinate le misure di gestione delle acque di balneazione per la stagione 2021;

Vista la nota ACA acquisita del 27 agosto 2021 di comunicazione del blocco delle due pompe a servizio della vasca di accumulo iniziale presso il depuratore di Francavilla in località Pretaro che ha comportato un temporaneo sversamento;

Preso atto della nota pec prot. 42139 del 28.08.2021 da parte dell'ARTA Distretto Provinciale di Pescara, con la quale è stata comunicata la **non conformità** delle acque di balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028009 con denominazione punto di prelievo "**Zona 100 metri foce Fosso Pretaro**" compreso tra il tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42. 4479754; Long. 14.2501091) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42.445000; Long. 14.254000);

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

Dato atto che nella suddetta Delibera di G.R. 241 del 03/05/2021 viene fatto obbligo:

- alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, di seguito indicati e delle disposizioni di cui all'Allegato "D" del provvedimento Giuntale:
 - delimitare, con apposita ordinanza Sindacale le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio in conformità a quanto stabilito dal provvedimento Giuntale, come riportato nelle sue schede allegate;
 - delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'articolo 5 del D.Lgs. 116/08;
 - apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. 116/08;
 - segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze in ciascuna acqua di balneazione le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo del D.Lgs. 116/08;

Considerato infine che nella suddetta Delibera di G.R. n. 241 del 03/05/2021 viene evidenziato che:

- in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2021 sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo, è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto all'art. 2 del D.M. del 30.03.2010;

Considerato che risulta pertanto necessario, a titolo precauzionale, inibire la balneazione sui tratti di costa più prossimi alla foce del Fosso Pretaro;

Ritenuto di conseguenza, di imporre il divieto di balneazione, sino al buon esito delle analisi da parte di ARTA Abruzzo sul seguente transetto di costa Pescara:

- **"Zona 100 metri foce Fosso Pretaro"** compreso tra il tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42. 4479754; Long. 14.2501091) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42.445000; Long. 14.254000);

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;

- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- **l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;**

O R D I N A

- **l'immediato DIVIETO TEMPORANEO di balneazione** fino alla eventuale riapertura alla balneazione (che dovrà avvenire secondo le modalità all'allegato D della Delibera di G.R. n. 241 del 03/05/2021), al fine di salvaguardare la salute pubblica, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza:
 - **"Zona 100 metri foce Fosso Pretaro"** compreso tra il tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42. 4479754; Long. 14.2501091) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 - Decimali: Lat. 42.445000; Long. 14.254000);
- **l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo"** (simbolo stabilito con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31/05/2011) collocati nei suddetti tratti di costa così come indicato nelle planimetrie allegata alla presente ordinanza;
- **che le misure di gestione di cui al presente provvedimento** siano divulgate e messe a disposizione della cittadinanza con tempestività durante la stagione balneare nel rispetto dei dettami dell'art. 15 del D.Lgs. 116/08 utilizzando anche adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet;

A V V I S A

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

I N F O R M A

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla sua notifica, ricorso al TAR d'Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla relativa pubblicazione;

D I S P O N E

- **di incaricare il Comando di Polizia Municipale** della notifica a mano della presente Ordinanza ai gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara il cui tratto di costa è interessato dal divieto temporaneo di balneazione al fine dell'immediata informazione ai bagnanti (gestore spiaggia libera "A", concessioni **dalla 1 "Ombretta" alla 5 "Stella D'oro"**);
- **che i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal divieto di balneazione** sui tratti di costa antistanti gli stabilimenti stessi debbano, ai fini di una più efficace diffusione

informativa ai cittadini, apporre nelle proprie bacheche l'Ordinanza Sindacale e **issare la bandiera rossa di pericolo** per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;

- **di incaricare il Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara ed il Comando di Polizia Municipale** della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- **di incaricare il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità** di provvedere immediatamente ravvisato il caso di circostanze eccezionali di cui all'art. 10 del D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 a delimitare le acque interessate dal divieto temporaneo di balneazione ed apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi il divieto temporaneo di balneazione, nel seguente modo:
 - apposizione di cartellonistica nei punti di inizio e fine del tratto di costa interessato dal divieto, così come individuati in planimetria allegata;
 - apposizione di cartellonistica presso le torrette di avvistamento di ciascuno stabilimento incluso nel tratto di costa interessato dal divieto e presso le spiagge libere incluse nel tratto di costa interessate dal divieto;
- di trasmettere la presente ordinanza:
 - Ai legali rappresentati legali delle concessioni degli stabilimenti balneari della costa Pescaraese interessati dal provvedimento;
 - Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
 - Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
 - Al Dirigente del Settore Innovazione e Demografici;
 - Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico;
 - Al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio;
 - Alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di Pescara;
 - All'ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente - Sede Provinciale di Pescara;
 - All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
 - Alla Capitaneria di Porto di Pescara;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

IL SINDACO

(atto sottoscritto digitalmente)